

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Massimo Mobiglia e Sara Beretta Piccoli per la modifica degli art. 5, art. 6, art. 7 e art. 17 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG) del 10 maggio 2006 (Stato 22 dicembre 2023)

del 15 aprile 2024

Alla luce degli ultimi avvenimenti concernenti l'elezione di due Procuratori Pubblici, è d'uopo rivedere il sistema di nomina dei Magistrati.

La presente iniziativa elaborata non si prefigge la modifica totale del sistema con tempistiche prolungate, ma di modificare quello vigente, di modo da renderlo nell'immediato maggiormente trasparente e, almeno in parte, meritocratico.

Per tale motivo, proponiamo la modifica di alcuni articoli di legge in vigore, senza necessità di intervenire sulla Costituzione cantonale. In questo modo si può garantire al cittadino un cambiamento immediato, all'insegna della trasparenza e dell'efficienza delle Istituzioni.

Le modifiche apportate agli articoli di legge hanno infatti come scopo di rendere l'elezione dei Magistrati più trasparente - le Commissioni chiamate a esaminare i candidati saranno infatti tenute a motivare per iscritto dettagliatamente le loro scelte - e meritocratica - i requisiti di eleggibilità previsti dalla legge saranno aumentati e sarà data più enfasi all'esperienza del candidato. Esse concedono inoltre più tempo ai Gran Consiglieri, ovvero le persone designate alla loro elezione, per farsi un'idea delle capacità e della personalità dei candidati medesimi.

Inoltre, considerata l'importanza e la delicatezza dei ruoli istituzionali che i candidati potrebbero dover ricoprire, si è ritenuto opportuno far sì che i membri della Commissione d'esperti chiamati a esaminare i candidati, abbiano una conoscenza particolarmente dettagliata della materia di cui si occupa l'Autorità che il candidato vuole rappresentare. In caso contrario, infatti, la Commissione d'esperti non sarebbe in grado di adempiere appieno alle proprie mansioni e rischierebbe di essere semplicemente politicizzata.

Riteniamo che il numero dei membri di tale Commissione debba essere aumentato da 5 a 9; ciò al fine di assicurare di avere in seno alla Commissione un numero sufficiente di esperti per ogni principale branca del diritto, in particolare diritto civile (ad es. CPC, CC, CO e correlati), diritto penale (ad es. CPP, CP e correlati) e restante diritto pubblico (ad es. LPAm, LT, LE, LPT e correlati).

Tuttavia, considerata la necessaria conoscenza specifica di una branca del diritto e di base delle altre branche del diritto che ogni Magistrato deve avere, l'esame dei candidati dovrà avvenire dinnanzi ai 3 esperti della materia specifica (ossia della branca del diritto di cui si occupa l'Autorità per la quale ci si candida; ad esempio, il diritto penale in seno al Ministero Pubblico).

Tenendo conto di quanto precede, con lo scopo di garantire una maggiore trasparenza nell'iter elettivo dei Magistrati e una maggiore efficienza delle Istituzioni, senza voler stravolgere le modalità di nomina degli stessi, lasciando quindi quest'ultima prerogativa al Gran Consiglio, proponiamo le modifiche degli articoli 5, 6, 7 e 17 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG) del 10 maggio 2006 (stato 22 dicembre 2023).

Commissione d'esperti (VECCHIO)

Art. 5 ¹Per l'esame e il preavviso delle nuove candidature all'elezione dei magistrati è istituita una Commissione d'esperti indipendenti, composta di 5 membri e nominata dal Gran Consiglio ogni sei anni.

²Non possono far parte della Commissione i membri del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio, del potere giudiziario cantonale, del Consiglio della magistratura e i dipendenti del Cantone.

³Le indennità dei membri della Commissione sono fissate dall'Ufficio presidenziale mediante ordinanza.

Commissione d'esperti (NUOVO)

Art. 5 ¹Per l'esame e il preavviso delle nuove candidature all'elezione dei magistrati è istituita una Commissione d'esperti indipendenti, nominata dal Gran Consiglio ogni sei anni.

^{1bis} La Commissione d'esperti si compone di 9 membri; 3 esperti di diritto civile, 3 esperti di diritto penale e 3 esperti del restante diritto pubblico.

²Non possono far parte della Commissione i membri del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio, del potere giudiziario cantonale, del Consiglio della magistratura e i dipendenti del Cantone.

³Le indennità dei membri della Commissione sono fissate dall'Ufficio presidenziale mediante ordinanza.

Esame e preavviso delle nuove candidature (VECCHIO)

Art. 6 ¹La Commissione d'esperti elabora e aggiorna autonomamente il proprio regolamento che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²La Commissione può raccogliere informazioni sui candidati o far capo a consulenze esterne.

³Dopo l'esame dei candidati, la Commissione di esperti trasmette alla Commissione giustizia e diritti il proprio preavviso scritto sulle singole candidature, con copia ai partecipanti al concorso. [6]

⁴Il preavviso deve pronunciarsi sull'eleggibilità dei candidati e motivare in modo circostanziato la loro idoneità rispetto alla specifica funzione a concorso.

Esame e preavviso delle nuove candidature (NUOVO)

Art. 6 ¹La Commissione d'esperti elabora e aggiorna autonomamente il proprio regolamento che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²L'esame dei candidati, per ogni concorso, avviene dinnanzi ad almeno 5 membri della Commissione d'esperti, designati sulla base del regolamento di cui al cpv. 1. Tra questi devono essere presenti i 3 esperti della materia di cui si occupa l'Autorità che il candidato vuole rappresentare.

^{2bis} L'audizione dei candidati è pubblica, salvo interessi contrari pubblici o privati preponderanti.

³I membri della Commissione d'esperti incaricati dell'esame dei candidati devono raccogliere informazioni sugli stessi e possono far capo a consulenze esterne. Delle informazioni raccolte, così come delle eventuali consulenze esterne deve rimanere traccia scritta.

⁴Entro 15 giorni dall'esame dei candidati, la Commissione di esperti trasmette alla Commissione giustizia e diritti il proprio preavviso scritto sulle singole candidature, con copia ai partecipanti al concorso. [6]

⁵Il preavviso deve pronunciarsi sull'eleggibilità dei candidati e motivare in modo completo e dettagliato la loro idoneità o inidoneità rispetto alla specifica funzione a concorso.

Preparazione dell'elezione (VECCHIO)

Art. 7^[7] La Commissione giustizia e diritti trasmette al Gran Consiglio, almeno 12 giorni prima dell'elezione, un rapporto comprendente:

- a) il preavviso del Consiglio della magistratura sulle candidature di coloro che sono già in carica in una funzione sottoposta alla sua vigilanza;
- b) l'elenco dei candidati;
- c) il preavviso della Commissione d'esperti sulle nuove candidature;
- d) copia degli eventuali rapporti con il Consiglio della magistratura, allestiti nel corso del precedente periodo di nomina, relativi a sanzioni pronunciate contro i candidati in carica;
- e) le sue proposte di elezione.

Preparazione dell'elezione (NUOVO)

Art. 7^[7] ¹La Commissione giustizia e diritti trasmette al Gran Consiglio, almeno 30 giorni prima dell'elezione, un rapporto comprendente:

- a) il preavviso del Consiglio della magistratura sulle candidature di coloro che sono già in carica in una funzione sottoposta alla sua vigilanza;
- b) l'elenco dei candidati;
- c) il preavviso della Commissione d'esperti sulle nuove candidature;
- d) copia degli eventuali rapporti con il Consiglio della magistratura, allestiti nel corso del precedente periodo di nomina, relativi a sanzioni pronunciate contro i candidati in carica;
- e) le sue proposte di elezione, **dettagliatamente motivate, con particolare dovere di minuzia laddove l'esperienza del candidato sia messa in secondo piano;**

²L'eventuale audizione dei candidati è pubblica, salvo interessi contrari pubblici o privati preponderanti.

³Ogni Gran Consigliere deve avere facile accesso al rapporto completo della Commissione giustizia e diritti, sin dalla sua trasmissione al Gran Consiglio.

Requisiti di eleggibilità (VECCHIO)

Art. 17 ¹Sono eleggibili a magistrato dell'ordine giudiziario i cittadini in possesso di un dottorato in giurisprudenza o titolo equivalente o del certificato di capacità per l'esercizio dell'avvocatura; è riservato il cpv. 2.

²Ogni cittadino attivo è eleggibile all'ufficio di giudice di pace e di supplente dello stesso.

Requisiti di eleggibilità (NUOVO)

Art. 17 ¹Sono eleggibili a magistrato dell'ordine giudiziario i cittadini svizzeri in possesso di un dottorato in giurisprudenza o titolo equivalente o del certificato di capacità per l'esercizio dell'avvocatura, **che abbiano maturato un'esperienza specifica di almeno 4 anni**

all'interno dell'Autorità che vogliono rappresentare oppure che abbiano un'esperienza generale almeno decennale quale avvocato attivo in un foro svizzero; è riservato il cpv. 2.

²Ogni cittadino attivo è eleggibile all'ufficio di giudice di pace e di supplente dello stesso.

Massimo Mobiglia e Sara Beretta Piccoli